REGOLAMENTO (CEE) N. 522/68 DELLA COMMISSIONE
del 29 aprile 1968
che modifica l'elenco dei mercati rappresentativi alla produzione per i cavolfiori

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 159/66/CEE del Consiglio, del 25 ottobre 1966, relativo a disposizioni complementari per l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [1], in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando che notevoli quantitativi di cavolfiori vengono commercializzati, per un certo periodo della campagna, sui mercati di Pesaro (Italia) e Middelburg (Paesi Bassi) ; che è pertanto opportuno completare l'elenco dei mercati rappresentativi della Repubblica italiana e del Regno dei Paesi Bassi ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione degli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento n. 95/67/CEE, del 10 maggio 1967, che fissa l'elenco dei mercati rappresentativi alla produzione per i cavolfiori [2], le disposizioni relative alla Repubblica italiana e al Regno dei Paesi Bassi sono sostituite dalle disposizioni seguenti :

« Repubblica italiana :		Ascoli Piceno Napoli Pisa Ancona Pesaro
Regno dei Paesi Bassi :	aprile :	Middelburg
	maggio :	Middelburg Westerlee 's-Gravenzande-Westland
	giugno :	Westerlee Barendrecht
	luglio — dicembre :	Barendrecht Grootebroek »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

[1] GU n. 192 del 27. 10. 1966, pag. 3286/66.

[2] GU n. 90 del 10. 5. 1967, pag. 1769/67.